



PROVINCIA
DI LODI

Dipartimento Tutela Ambientale

U.O. Aria, Acqua ed Energia

Determinazione n° REGDE / 606 / 2014

Lodi 09-06-2014

(Tutela Ambientale - 110 - 2014)

OGGETTO: HAVI LOGISTICS SRL – SEDE LEGALE IN COMUNE DI BOMPORTO (MO), VIA ALDO MORO, 31 E INSEDIAMENTO PRODUTTIVO IN COMUNE DI MASSALENGO (LO), S.P. 23 – LOC. C.NA POSTINO. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL DPR 13/03/2013, N. 59.

IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO II

ATTESA la propria competenza derivante dal Decreto n. REGDP/98/2013 del 18/12/2013;

VISTO il DPR 13 marzo 2013, n. 59 “Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto - legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 Aprile 2012, n. 35”;

VISTA la Circolare Regionale n. 19 del 05.08.2013 “Primi indirizzi regionali in materia di Autorizzazione Unica Ambientale”;

VISTA la Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 7 novembre 2013, prot. n. 0049801 “Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell’autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59”;

VISTE:

- la domanda presentata in data 21.10.2013 allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Lodi dalla ditta HAVI LOGISTICS SRL con sede legale in Comune di Bomporto (MO), Via Aldo Moro, 31 e insediamento produttivo in Comune di Massalengo (LO), S.P. 23 – Loc. C.na Postino;
- le note, acquisite in atti con prot. prov. 33531 e 33533 del 11.11.2013 con la quale lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Lodi ha trasmesso la sopra citata domanda corredata della documentazione necessaria, ai sensi dell’art.4 c. 1 del DPR 59/2013, comunicando contestualmente l’avvio del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i.;
- la nota del 03.02.2014, prot. prov. n. 3152, con la quale la Provincia di Lodi, per il tramite del SUAP di Lodi, ha richiesto alla ditta le integrazioni;
- la documentazione integrativa presentata dalla ditta al SUAP del Comune di Lodi in data 14.04.2014 e da quest’ultimo trasmessa alla Provincia di Lodi in data 27.02.2014, in atti con n. 5919 e 5922 del 27.02.2014;
- la comunicazione attestante la presenza/assenza di vincoli rilasciata dal Comune di Villanova del Sillaro in data 29.03.2014 (prot. prov. 10019 del 31.03.2014);
- la comunicazione attestante la presenza/assenza di vincoli rilasciata dal Comune di Massalengo in data 04.04.2014, trasmessa al SUAP del Comune di Lodi in data 04.04.2014 (prot. prov. 12575 del 18.04.2014).

RILEVATO che l'istanza AUA riguarda il rilascio del seguente titolo abilitativo di cui all'art. 3 comma 1 lettera g) del DPR 59/2013:

- comunicazione di esercizio attività di recupero rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 216, del D.Lgs 152/2006

Visto l'allegato tecnico predisposto dall'U.O. Rifiuti, Attività Estrattive ed AIA, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

PRESO ATTO che l'istruttoria tecnico – amministrativa condotta dal competente ufficio, in atti con nr 17134 del 05.06.2014) si è conclusa con esito favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, alle condizioni e con le prescrizioni riportate nell'allegato tecnico allegato alla presente, di cui costituisce parte integrante;

DATO ATTO che il DPR 59/2013 art. 3 comma 6 stabilisce che l'autorizzazione unica ambientale ha una durata di 15 anni a decorrere dalla data di rilascio e che, ai sensi del D. Lgs. 152/06, art. 214 e 216 e della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 7 novembre 2013, prot. n. 0049801, la domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno un 90 giorno prima della scadenza;

VISTI:

- gli artt. 214 e 216 del D. Lgs. 3/4/2006, n. 152 e s.m.i.;
- il D.M. 05.02.1998 e s.m.i. *"Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 31 e 33 del D.Lgs. 05.02.1997 n. 22"*, modificato dal Decreto del Ministero dell'Ambiente 05.04.2006 n. 186 *"Rifiuti non pericolosi sottoposti a procedure semplificate di recupero – D.M. 05.02.1998"*
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 7/8882 del 24.04.2002 *"Individuazione dei criteri per la determinazione dell'importo e delle modalità di versamento degli oneri a carico dei richiedenti l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero e/o smaltimento di rifiuti speciali, ai sensi degli artt. 27 e 28 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 e successive modifiche e integrazioni, per l'istruttoria tecnica, per il controllo durante l'attività e per il collaudo finale"*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 19461 del 19.11.2004 *"Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle Delib.G.R. n. 6/45274 del 1999, Delib.G.R. n. 6/48055 del 2000 e Delib.G.R. n. 7/5964 del 2001"*

DATO ATTO altresì che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa per la scrivente Amministrazione;

ATTESTATA sul presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità e la correttezza amministrativa;

DETERMINA

Sulla base delle premesse, che si intendono qui integralmente riportate:

1. di adottare, ai sensi del DPR 13 marzo 2013, n. 59, l'Autorizzazione Unica Ambientale per la ditta HAVI LOGISTICS SRL con sede legale in Comune di Bomporto (MO), Via Aldo Moro, 31 e insediamento produttivo in Comune di Massalengo (LO), S.P. 23 – Loc. C.na Postino riguardante il seguente titolo abilitativo di cui all'art. 3 comma 1 lettera g):

- comunicazione di esercizio attività di recupero rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 216, del D.Lgs 152/2006. alle condizioni e alle prescrizioni di cui all'Allegato Tecnico *"Operazioni recupero rifiuti"* che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. di disporre che, entro 90 giorni dalla data di assunzione dell'AUA, dovrà essere presentata garanzia finanziaria dell'importo complessivo di € 2.472,68, così come disposto dalla D.g.r. n. 7/19641 del 19.11.2004, e calcolato sulla base della documentazione trasmessa secondo lo schema sotto riportato:

Tipologia secondo D.M. 05/02/98	Operazioni di recupero	Quantità massima annua	Importo
1.1, 6.1, 11.11	R 13	(mc) 140	€ 2.472,68 (ridotto al 10% in quanto i rifiuti vengono avviati al recupero entro 6 mesi dall'accettazione nell'impianto come dichiarato dall'impresa)

La garanzia finanziaria, da redigere su carta intestata dell'agenzia di credito/società di assicurazione, dovrà decorrere dalla data di assunzione dell'AUA e dovrà avere durata pari a 15 anni più uno (16 anni). La mancata presentazione della garanzia finanziaria all'Autorità Competente entro i termini di cui sopra, ovvero la difformità della stessa dall'allegato B alla D.g.r. n. 7/19641 del 19.11.2004, comporta la revoca, previa diffida, dell'autorizzazione;

3. di stabilire che l'inizio dell'attività autorizzata con il presente provvedimento è subordinata:
 - alla formale notifica dell'accettazione da parte della Provincia di Lodi, della sopraindicata garanzia finanziaria;
 - al pagamento del diritto annuale di iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti ex artt. 214 - 216 del D.Lgs. 152/06, secondo i criteri fissati dall'art. 1 del D.M. 350/98

4. di far presente alla ditta che, entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno devono essere versati a favore della Provincia di Lodi i diritti di iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti ex artt. 214 – 216 del D.Lgs. 152/06, secondo i criteri fissati dall'art. 1 del D.M. 350/98. L'attestazione di avvenuto versamento dovrà essere trasmesso alla Provincia di Lodi, a dimostrazione dell'avvenuto versamento.

5. di stabilire che, qualora l'uso dei locali dovesse mutare o si intendesse movimentare sostanze pericolose di cui alla tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06, occorrerà dotarsi della prescritta autorizzazione preventiva;

6. di stabilire che, al fine del mantenimento dei requisiti per l'iscrizione al Registro Provinciale prima della scadenza del contratto d'affitto, la ditta dovrà presentare la documentazione attestante la disponibilità dell'area;

7. di far presente alla ditta HAVI LOGISTICS SRL che in caso di rinnovo o aggiornamento del presente atto la relativa istanza dovrà essere formulata rispettando le indicazioni contenute nel DPR 13 marzo 2013, n. 59;

8. di stabilire che eventuali variazioni della titolarità o cessazione dell'attività dell'impianto, debbano essere comunicate per il tramite del SUAP competente, alla Provincia di Lodi, al Comune di Massalengo (LO), all'A.R.P.A. della Lombardia – Dipartimento di Lodi, all'A.S.L. della Provincia di Lodi;

9. di dare atto che, ai sensi dell'art. 216 comma 4 del D.Lgs. 152/06, qualora la provincia accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni per l'esercizio delle operazioni di recupero, verrà disposto, con provvedimento motivato il divieto di inizio, ovvero di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a confermare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione.

10. di stabilire che, l'attività di vigilanza e di controllo delle disposizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento e nel relativo allegato tecnico relativamente all'esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti, saranno svolte dalle Autorità competenti;

11. di stabilire che, ai sensi dell'art. 3 comma 6 del DPR 13 marzo 2013, n 59, la presente autorizzazione unica ambientale ha una durata di 15 anni a decorrere dalla data di rilascio da parte del SUAP che dovrà essere comunicato anche alla Provincia di Lodi per la verifica della decorrenza degli effetti dell'atto, e che la domanda di rinnovo dovrà essere presentata al SUAP competente almeno 90 giorni prima della scadenza, ai sensi del D. Lgs. 152/06, art. 214 e 216 e della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 7 novembre 2013, prot. n. 0049801;

12. di disporre che copia conforme del presente atto venga trasmessa allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Lodi per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale alla ditta HAVI LOGISTICS SRL e per la relativa pubblicazione all'Albo pretorio comunale e per la trasmissione della copia ad A.R.P.A. della Lombardia - Dipartimento di Lodi, all'ASL della Provincia di Lodi ed al Comune competente;

13. di disporre la pubblicazione sull'Albo informatico del seguente allegato:
- HAVI LOGISTICS SRL - all'Allegato Tecnico "*Operazioni recupero rifiuti*"

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

IL DIRIGENTE: Marco Vignati

Documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 24 del D. Lgs. 07/03/2005, 82)